

MANOVRA ESTIVA 2010 RIVALUTAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI NON QUOTATE ENTRO IL 31 OTTOBRE 2010

> > LA NOVITÀ IMPORTANTE < <

L'art. 2 co. 229 della L. 23.12.2009 n. 191 (Finanziaria 2010) ha nuovamente riaperto i termini per la rivalutazione delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni (agricoli o edificabili), prevista, rispettivamente, dagli artt. 5 e 7 della L. 28.12.2001 n. 448 (Finanziaria 2002).

La rivalutazione consiste nella rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni:

- posseduti alla data dell'1.1.2010 da soggetti che non operano in regime d'impresa;
- dietro il versamento di un'imposta sostitutiva commisurata al valore espresso da un'apposita perizia giurata di stima.

I suddetti adempimenti (redazione e giuramento della perizia, versamento dell'imposta sostitutiva) devono essere effettuati entro il 31.10.2010; tuttavia, poiché tale termine cade di domenica e lunedì 1° novembre è altresì festivo, il termine ultimo è stabilito a martedì 2.11.2010.

A seguito della rideterminazione, il costo fiscalmente rilevante delle partecipazioni e dei terreni è assunto nella misura indicata nella perizia di stima: l'operazione, quindi, permette di ridurre le plusvalenze che si generano a seguito della loro cessione a titolo oneroso.

CONVIENE?

La convenienza ad avvalersi della facoltà di rivalutare le partecipazioni o i terreni dovrà essere valutata confrontando i costi della rivalutazione con il risparmio d'imposta legato alla diminuzione della plusvalenza conseguita (e del relativo carico fiscale) all'atto di una successiva cessione.

I SOGGETTI INTERESSATI

Possono effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non quotate:

- le persone fisiche, per le operazioni non rientranti nell'esercizio di attività d'impresa;
- le società semplici e i soggetti ad esse equiparati ai sensi dell'art. 5 del TUIR;
- gli enti non commerciali, se l'operazione da cui deriva la plusvalenza non è effettuata nell'esercizio di impresa;
- i soggetti non residenti, per le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in società residenti in Italia, non riferibili a stabili organizzazioni, salve le previsioni contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni che ne escludano l'imponibilità in Italia.

REQUISITI PER OPERARE LA RIVALUTAZIONE

Per avvalersi della riapertura in esame, la partecipazione non quotata deve essere posseduta alla data dell'1.1.2010 (prima 1.1.2008).

Pertanto, non possono beneficiare della disciplina in esame:

- i soggetti che non sono più possessori delle partecipazioni alla data dell'1.1.2010;
- i soggetti (compresi eredi e donatari) che hanno acquisito le partecipazioni dopo l'1.1.2010.

La rivalutazione, invece, può avvenire anche:

- in relazione solo ad alcune delle partecipazioni possedute all'1.1.2010 dallo stesso soggetto;
- in forma parziale, in relazione alla singola partecipazione posseduta all'1.1.2010.

Possono essere nuovamente rivalutate anche le partecipazioni già rivalutate in anni precedenti, a condizione che:

- venga effettuata una nuova perizia giurata di stima all'1.1.2010;
- si proceda al versamento dell'imposta sostitutiva dovuta sulla base del valore della partecipazione all'1.1.2010.

PARTECIPAZIONI E SCUDO FISCALE-TER

Possono essere rivalutate anche le partecipazioni:

- detenute all'estero alla data del 31.12.2008, in violazione della disciplina sul c.d. "monitoraggio fiscale";
- che sono state rimpatriate o regolarizzate mediante l'adesione al c.d. "scudo fiscale-ter";
- sempreché ancora possedute alla data dell'1.1.2010.

Tale possibilità deve essere valutata tenendo in considerazione:

- il costo fiscale attribuito alla partecipazione in seguito all'adesione allo "scudo fiscale";
- i costi necessari per la rivalutazione della partecipazione (redazione della perizia giurata di stima e imposta sostitutiva del 2-4% sull'intero valore di perizia), che si aggiungono all'imposta straordinaria del 5-6-7% già corrisposta per l'adesione allo "scudo fiscale";
- il fatto che anche il maggior valore derivante della rivalutazione fruisce del regime di riservatezza previsto per lo "scudo fiscale".

LA PERIZIA DI STIMA E I REGIMI FISCALI APPLICABILI

La rivalutazione si effettua assumendo, in luogo del costo o valore di acquisto della partecipazione, il valore all'1.1.2010 della frazione del patrimonio netto della società, associazione o ente partecipato, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata di stima.

I soggetti abilitati a redigere e giurare tale perizia sono:

- i professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- i professionisti iscritti nell'elenco dei revisori contabili;
- i periti regolarmente iscritti alle Camere di commercio.

La redazione e il giuramento delle perizie relative alle partecipazioni possedute alla data dell'1.1.2010 deve avvenire entro il 2.11.2010.

La predisposizione della perizia giurata può avvenire, sempre entro la suddetta data del 2.11.2010, anche se la partecipazione posseduta all'1.1.2010 è già stata ceduta, a condizione che, ai fini del "capital gain", si applichi il c.d. "regime della dichiarazione".

In caso di opzione per il regime del "risparmio amministrato" o del "risparmio gestito", invece, la redazione e l'asseverazione della perizia, sempre entro la suddetta data del 2.11.2010, deve necessariamente avvenire prima della cessione della partecipazione, in quanto il contribuente deve fornire all'intermediario la copia della perizia.

L'IMPOSTA SOSTITUTIVA DA VERSARE

La rivalutazione delle partecipazioni non quotate possedute all'1.1.2010 è subordinata al versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sull'intero valore risultante dalla perizia (e non quindi solo sull'incremento di valore attribuito), con le seguenti aliquote:

- 4%, per le partecipazioni "qualificate" (art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR);
- 2%, per le partecipazioni "non qualificate" (art. 67 co. 1 lett. c-bis) del TUIR).

L'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata dal soggetto possessore della partecipazione (anche se la partecipazione è detenuta presso un intermediario):

- con il modello F24; l'importo dovuto può essere compensato, in tutto o in parte, con crediti fiscali o contributivi disponibili;
- entro il 2.11.2010, fatta salva la possibilità di frazionare l'importo dovuto in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

In caso di opzione per il versamento rateale, entro la suddetta data del 2.11.2010 dovrà essere versata solo la prima rata. Le rate successive scadranno, rispettivamente, il 31.10.2011 e il 31.10.2012 e dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 31.10.2010.

VALORE DI CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

In caso di successiva cessione delle partecipazioni rivalutate, qualora il prezzo di cessione sia inferiore al valore di perizia, la minusvalenza non ha rilevanza fiscale per il contribuente.